

OGGETTO: Lavori di rifacimento cordolo e parapetto del muro ad ovest lungo la strada di accesso al Municipio. CIG: Z910FF6C4E

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco in merito alla necessità di effettuare un intervento per il rifacimento del cordolo e del parapetto del muro lungo la strada di accesso al Municipio, di proprietà di questa Amministrazione, che, oltre ad essere fuori norma, hanno subito negli anni diversi danneggiamenti e risultano essere vetusti nonché, il parapetto, parecchio alterato e incidentato.

Ritenuto quindi necessario provvedere in merito mediante demolizione dei manufatti in conglomerato cementizio armato, ricostruzione dello stesso, idrosabbatura delle pietre in granito del muro di contenimento con relativa rimozione di intonaco sulle murature in pietrame a vista e posa di prodotto a duplice azione consolidante e biocida per pietre naturali, nonché intonaco di stuccatura tra conci in pietra. Si rende inoltre necessario il rifacimento a nuovo del parapetto in metallo a protezione del percorso pedonale eseguito ed assemblati come quelli già realizzati e messi in opera nel paese di Preore nelle ultime opere di completamento urbano. Le opere dovranno essere eseguite in conformità alle leggi esistenti in materia di sicurezza sul lavoro con posa di transenne delimitanti e cartelli segnaletici.

Visto in tal senso la perizia di spesa, redatta dal tecnico comunale geom. Maffei Daniele in data 14.10.2014 ai sensi dell'art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm. sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, la quale mette in evidenza una spesa complessiva di Euro 11.990,00, di cui 9.182,59 per lavori (compresi Euro 105,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 2.807,41 per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

Esaminata la previsione di spesa, giudicata la stessa congrua e soddisfacente alle aspettative dell'Amministrazione.

Considerato che le opere in progetto interessano esclusivamente aree di proprietà comunale e ribadita comunque la pubblica utilità delle opere medesime.

Rilevato che, nel caso specifico, i lavori non possono che eseguirsi in economia, come consentito dall'art. 52 comma 1 della L.P. 26/93 e ss.mm., con il sistema del cottimo come previsto dall'art. 176 lett. a) del Regolamento di attuazione della legge medesima approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Dato atto che ai sensi dell'art. 175 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., l'esecuzione delle opere e lavori pubblici in economia e la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, sono previamente autorizzate con provvedimento che individua le modalità di esecuzione degli stessi sulla base di apposita perizia e nel caso di lavori non progettualizzabili, che elenchi anche genericamente le opere da realizzare;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, con nota prot. 3365 dd. 20.10.2014, ha quindi provveduto a richiedere la propria migliore offerta per l'esecuzione delle opere relative ai lavori oggettivati alla ditta LATA S.r.l., con sede in Comano Terme (TN) fraz. Vigo Lomaso Via Lundo n. 45, cod. fisc. e part. iva 02247790229, in virtù della specializzazione e della particolare preparazione tecnica di tale ditta nel settore.

Dato atto che la ditta Lata Srl ha presentato la propria migliore offerta entro il termine fissato nella nota di richiesta dd. 20.10.2014 prot. n. 3365 inviata dall'Amministrazione comunale e che tale offerta, pervenuta al prot. n. 3459 dd. 27.10.2014, evidenzia un ribasso percentuale del 1,000% (uno per cento) sull'importo di Euro 9.076,88 (esclusi gli oneri per la sicurezza).

Atteso che per l'affido dei suddetti lavori è possibile derogare, ai sensi dell'art. 179 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. alle procedure concorsuali previste dall'art. 178 dello stesso Regolamento, dal momento che l'importo dei lavori è inferiore ad Euro 50.000,00.

Specificato che i lavori oggetto del presente provvedimento non necessitano di alcuna autorizzazione di carattere urbanistico in quanto trattasi di intervento di manutenzione straordinaria.

Visto in particolare l'art. 45 della L.P. 26/93 e ss.mm. e intt. il quale stabilisce che "Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla-osta per l'esecuzione di diretta competenza dei comuni, della provincia o degli enti ad essa funzionali, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade".

Ritenuto quindi:

- di dar corso al completamento della procedura di affido compresa l'imputazione della spesa (teoricamente di competenza dei responsabili degli uffici) nell'ottica della semplicità, economicità, efficienza della pubblica amministrazione così come previsto dall'art. 2 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dall'atto programmatico d'indirizzo generale approvato con deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.06.2014 ed al fine di evitare aggravii o ritardi nel procedimento rispetto agli adempimenti previsti per legge.
- necessario procedere ad adottare apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base.

Dato pertanto atto che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende dar corso ai lavori rifacimento cordolo e parapetto del muro ad ovest lungo la strada di accesso al Municipio;
- il contratto ha per oggetto l'appalto dei lavori suddetti;
- lo stesso sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio e con le modalità previste dall'art. 180 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- i lavori verranno eseguiti in economia come consentito dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dagli artt. 174 e segg. del regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg. individuando le modalità di esecuzione nella forma del cottimo come previsto dall'art. 176 lett. a) del citato regolamento;
- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi del comma 1 - lettera a) - dell'art. 179 del regolamento attuativo ed i lavori vengono assegnati con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, evidenziando che non si autorizza il ricorso al subappalto;
- il contratto è obbligatoriamente assoggettato alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni (tracciabilità dei flussi finanziari).

Ritenuto quindi di approvare la perizia di spesa dei lavori in argomento, di provvedere al finanziamento della relativa spesa e al suo impegno formale, nonché formalizzare l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta LATA S.r.l. con sede in Comano Terme (TN) fraz. Vigo Lomaso Via Lundo n. 45 – codice fiscale e partita iva 02247790229, per un importo netto di Euro 8.986,11 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 105,71, e quindi per un importo netto complessivo di Euro 9.091,82 oltre all'iva 22% per Euro 2.000,20 per un importo lordo totale di Euro 11.092,02, dando atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio una volta verificate le dichiarazioni rese dalla ditta stessa in sede di presentazione dell'offerta.

Visto l'atto programmatico di indirizzo generale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 03/06/2014 e specificatamente il paragrafo avente ad oggetto: "Criteri di semplicità, economicità, efficacia e pubblicità – Art. 2 L.P. 30.11.1992 n. 23";

Fatto presente che per detti criteri così come previsti dall'atto di indirizzo sopra citato e dall'art. 2 della L.P. 30.11.1992 n. 23 questa Giunta ritiene di dar corso e completare l'intera procedura di affido dei lavori compresa l'imputazione della spesa (teoricamente di competenza dei responsabili degli uffici).

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento come stabilito dal sopracitato atto programmatico di indirizzo generale.

Ritenuto conseguentemente di assumere il presente provvedimento, compresa la scelta del contraente, il finanziamento e l'imputazione della spesa.

Ritenuto di incaricare della direzione lavori il tecnico comunale geom. Maffei Daniele, in convenzione con il Comune di Ragoli.

Vista la disponibilità presente all'intervento 2080101 (cap. 3689) del bilancio di previsione anno 2014, dove esiste apposito stanziamento per la spesa in argomento, finanziato con l'utilizzo di una quota dei canoni aggiuntivi.

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la L.P. 10/09/93 n. 26 e ss.mm. nonché il DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg. con il quale è stato approvato il relativo Regolamento attuativo.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 20.03.2001, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 04.05.2001 sub. n. 7590/01-R.12, e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28.12.2009.

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di eseguire i lavori entro un breve periodo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile nel quale è contenuta anche l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia di spesa dei “Lavori di rifacimento cordolo e parapetto del muro ad ovest lungo la strada di accesso al Municipio”, elaborata del geometra comunale Maffei Daniele in data 14 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm. sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, la quale mette in evidenza una spesa complessiva di Euro 11.990,00, di cui 9.182,59 per lavori (compresi Euro 105,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 2.807,41 per Somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Di autorizzare l'esecuzione dei lavori descritti in premessa, in economia come consentito dall'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 ss.mm. ed integrazioni, con il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 176 - comma 1 lett. a) - del regolamento di attuazione della L.P. 10/09/1993 n. 26, con affidamento diretto a trattativa privata in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 179 - comma 1 lettera a) - del regolamento attuativo (contratto non superiore a € 50.000,00);
3. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta LATA S.r.l. con sede in Comano Terme (TN) fraz. Vigo Lomaso Via Lundo n. 45 – codice fiscale e partita iva 02247790229 - l'incarico per l'esecuzione dei lavori di rifacimento cordolo e parapetto del muro ad ovest lungo la strada di accesso al Municipio, a fronte del ribasso offerto del 1,000%, per un importo netto di lavori di Euro 8.986,11 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 105,71, e quindi per un importo netto complessivo di Euro 9.091,82 oltre all'iva 22% per Euro 2.000,20 per un importo lordo totale di Euro 11.092,02.
4. Di incaricare il geometra comunale Maffei Daniele della direzione, misura e contabilità dei lavori in questione.
5. Di dare atto che l'incarico per l'esecuzione dei lavori verrà formalizzato tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con le modalità previste dall'art. 180 del citato regolamento attuativo alla L.P. 26/1993 e ss.mm.
6. Di dare atto che per disciplinare l'esecuzione dei lavori in oggetto si deve far riferimento alle seguenti particolari condizioni:
 - il relativo corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione a lavori ultimati e su presentazione di regolare fattura;

- l'impresa è responsabile dell'esecuzione secondo le regole dell'arte dei lavori e delle forniture e dovrà assumersi la piena responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul cantiere dei prestatori d'opera e nei confronti di terzi; dovrà rispettare ed essere in regola con gli adempimenti antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentari vigenti. In particolare la ditta dovrà attuare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutta la normativa vigente in materia di sicurezza, esonerando quindi l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità inerente la sicurezza sul cantiere e la gestione dello stesso
7. Di precisare che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 di data 13 agosto 2010, *“l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi i cui pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa. L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi”*.
 8. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi Euro 11.092,02 all'intervento 2080101 (Cap. 3689) dell'uscita del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014, dove esiste l'apposita e sufficiente disponibilità.
 9. Di dare atto che per la contabilizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 183 - comma 2 - del Regolamento, è sufficiente che la D.L. apponga il visto sulla fattura o sulla nota delle lavorazioni eseguite, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ove si riterranno altresì approvate le eventuali variazioni di quantità nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché non determinino un aumento dell'impegno totale di spesa (art. 52 – comma 6 della L.P. n. 26/93).
 10. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dal visto della direzione lavori sulla fattura, per il disposto dall'art. 184 del regolamento il quale comporta senz'altre formalità l'emissione del mandato di pagamento a saldo all'impresa esecutrice.
 11. Di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.
 12. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.